

REGOLAMENTO CONCESSIONI E CANONI DEMANIALI PER IL PORTO DI TRIESTE

Art. 1

Istanza di concessione

Tutte le istanze di rilascio della concessione demaniale marittima e della variazione del rapporto concessorio nel tempo (subingresso, variazione, etc.) devono essere presentate, a pena di irricevibilità delle medesime e conseguente impossibilità di avviare il procedimento amministrativo, mediante l'utilizzo del Sistema S.I.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei relativi modelli ministeriali.

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.sid.mit.gov.it (sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo).

Ai fini della corretta compilazione dei modelli, l'Ufficio competente dell'AdSPMAO rilascia preventivamente all'aspirante concessionario apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal S.I.D. e la monografia dei punti di riferimento, relativamente alla zona demaniale di interesse.

Nella compilazione delle istanze il richiedente è tenuto a seguire le istruzioni e ad attenersi ai fac-simile reperibili sul sito internet dell'AdSPMAO (www.porto.trieste.it).

Art. 2

Publicità nei procedimenti concessori su istanza di parte

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all'art. 36 Cod. Nav. e alle domande di concessione di cui all'art. 18, L. 84/94 e s.m.i. di durata pari o inferiore ad anni 4, aventi particolare importanza per l'entità o per lo scopo, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO.

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all'art. 36 Cod. Nav. di durata superiore a 4 anni sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto, sul sito internet dell'AdSPMAO e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all'art. 36 Cod. Nav. di durata superiore a 10 anni sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero delle Finanze n. 202 di data 28 dicembre 2022 "Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" (di seguito D.M. n. 202/2022), gli avvisi relativi alle domande di concessione di aree e banchine portuali ex art. 18, L. 84/94 e s.m.i. (di seguito "terminal") di durata superiore a 4 anni sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto, sul sito internet dell'AdSPMAO e sul sito del Ministero dei trasporti (<https://www.mit.gov.it/documentazione/rilascio-delle-concessioni-demaniali-di-aree-e-banchine-pubblicita-ai-sensi-dellart4>). Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminal di durata superiore a 10 anni sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 202/2022, gli avvisi relativi alle domande di estensione della durata delle concessioni ex art. 18, L. 84/94 e s.m.i., sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO, nonché sul predetto sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di consentire a chiunque vi sia interessato la presentazione di osservazioni.

Gli avvisi relativi alle domande di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell'AdSPMAO al fine di consentire a chiunque vi sia interessato la presentazione di osservazioni.

Nel caso di iniziative di particolare rilevanza per scopo o entità dell'investimento, il richiedente la concessione potrà chiedere all'AdSPMAO di porre in essere ulteriori forme di pubblicità.

Il termine per la presentazione delle osservazioni o delle domande concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 30 né superiore a giorni 90.

Le spese di pubblicazione per le domande di concessione dovranno essere anticipate dal richiedente, a pena di improcedibilità della domanda. Durante il periodo di pubblicazione la documentazione integrale inerente l'istanza di concessione, inclusi gli allegati, è consultabile dagli interessati presso l'AdSPMAO.

Art. 3

Criteri di comparazione delle domande di concessione ex art. 18, L. 84/94 e s.m.i.

Nel procedimento di comparazione delle istanze presentate per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., a prescindere dalla circostanza che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o su istanza di parte, l'AdSP MAO tiene conto, in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime, dei seguenti criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 202/2022:

- a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto e livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.

Art. 4

Criteri di valutazione in caso di concorso di domande di concessione aventi ad oggetto uffici all'interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi

In considerazione della forte richiesta e dell'esigua disponibilità di spazi ad uso ufficio all'interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi, premesso che l'uso di tali locali deve essere preordinato al disbrigo di attività amministrative strettamente collegate alle attività logistico-portuali svolte in loco, ed al fine di favorire la concorrenzialità all'interno del Porto attraverso l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato locale, in caso di presentazione di domande concorrenti aventi ad oggetto uffici nelle predette aree portuali è preferito il richiedente che non sia già concessionario di altri locali ad uso ufficio nelle aree medesime, fatte salve particolari esigenze operative da valutarsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

La presente disposizione non si applica agli spazi ad uso ufficio all'interno dei terminali marittimi, o destinati ad altre amministrazioni, alle società partecipate dall'AdSPMAO ed alle società che svolgono servizi di interesse generale e/o servizi tecnico-nautici.

Art. 5

Durata della concessione

In caso di istanze di concessione superiori ad anni 4, la durata della concessione proposta dal concessionario viene determinata dall'AdSPMAO con riferimento al piano industriale, al programma operativo ed agli investimenti complessivi previsti.

Art. 6

Canoni per concessioni demaniali con durata inferiore o pari a quattro anni

Per le tipologie concessorie diverse da quelle di cui agli artt. 9 e 10 ed aventi per oggetto aree, pertinenze, opere di facile o difficile rimozione e specchi acquei, disciplinate mediante licenza ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 8 Reg. Nav. Mar., nonché per le concessioni assentite mediante licenza di aree demaniali e banchine, ai sensi dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., i canoni vengono determinati secondo le tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

Art. 7

Canoni per concessioni demaniali ex art. 36 Cod. Nav. con durata superiore a quattro anni

Per le concessioni demaniali ex art. 36 Cod. Nav. diverse da quelle di cui agli artt. 9 e 10, con durata superiore a quattro anni, si applicano le tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

In caso di fattispecie di occupazione non agevolmente riconducibili alle tipologie di cui alla tabella annuale di cui sopra, il canone annuo viene commisurato ai valori di mercato mensili unitari indicati dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare - servizio annesso al sito internet dell'Agenzia del Territorio), selezionati in conformità con l'attività esercitata dal concessionario e con l'ubicazione dei manufatti nella fascia/zona comunale di interesse, ed è determinato moltiplicando la superficie complessiva dei manufatti per i predetti valori mensili, e moltiplicando il risultato per 12 (mensilità).

Ove non sia possibile fare utile riferimento ai valori dell'O.M.I. verranno prese in esame le valutazioni correnti del mercato immobiliare locale per aree e manufatti aventi caratteristiche analoghe.

Art. 8

Canoni per le concessioni demaniali ex art. 18 Legge 28 dicembre 1994, n. 84 e s.m.i. con durata superiore a quattro anni

In attuazione dell'art. 5 del D.M. n. 202/2022, i canoni per le concessioni demaniali ex art. 18 Legge 28 dicembre 1994, n. 84 e s.m.i. con durata superiore a quattro anni sono determinati tenendo conto di ubicazione, estensione e condizioni dell'area, livello di infrastrutturazione, nonché dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario, e può variare nel corso della concessione in base ad efficienza produttiva, efficienza ambientale ed efficienza energetica del concessionario.

a) Classificazione dei terminal

In particolare, la determinazione del canone avviene in base alla classificazione dei terminal, suddivisi in tre categorie in base ai seguenti criteri:

- accessibilità → qualità dei collegamenti da/verso il terminal;
- binari → lunghezza e tipologia degli armamenti;
- sottoservizi → presenza/assenza e stato degli impianti di trattamento delle acque meteoriche, rete idrica acqua navi, rete idrica antincendio, sistemi di illuminazione dei piazzali, allacciamento all'impianto fognario portuale;
- pescaggio ormeggi → profondità massima degli ormeggi presenti nel terminal;
- lunghezza banchina → lunghezza delle banchine utilizzabili per l'ormeggio.

A ciascun parametro di valutazione viene attribuito un peso, in base alla sua rilevanza. Qualora nel caso di specie uno dei criteri sopra indicati non risulti applicabile in quanto non pertinente, il suo peso viene automaticamente ridistribuito fra gli altri criteri in modo proporzionale.

Combinando i punteggi risultanti dall'applicazione di tali criteri, si determina la classe del terminal, che viene formalizzata con apposita delibera del Presidente dell'AdSP MAO.

All'importo del canone, quantificato applicando le pertinenti voci di tariffa del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 e delle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO (in caso di fattispecie di occupazione non agevolmente riconducibili alle voci di tariffa del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989), viene applicata una diversa percentuale di aumento a seconda della classe del terminal, come di seguito riportato:

- a. terminal di III classe → incremento percentuale del 10%
- b. terminal di II classe → incremento percentuale del 20%
- c. terminal di I classe → incremento percentuale del 30%

b) Investimenti del concessionario

A monte del rilascio della concessione, l'AdSPMAO valuta, ai fini della riduzione del canone determinato ai sensi della lett. a), l'ammissibilità degli investimenti proposti dal richiedente nell'istanza di concessione in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti, stabilendo la percentuale massima di tale riduzione, secondo i criteri, i limiti e le modalità di cui al successivo art. 15. Il richiedente dovrà tenere conto di tale valutazione nella redazione del proprio Piano Economico Finanziario (PEF), modificando ove necessario quello già presentato unitamente all'istanza di concessione.

c) Riduzioni del canone ex art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. n. 202/2022

Il canone può subire una variazione annuale in considerazione di alcuni indicatori del livello di efficienza ambientale, energetica e produttiva del concessionario, da individuare al momento del rilascio del titolo concessorio in base alle peculiarità dell'attività svolta dal concessionario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tiene conto dei seguenti parametri:

- 1) efficienza energetica ed ambientale dell'intero ciclo portuale relativo alle aree in concessione - in particolare con riferimento agli impatti degli investimenti su obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici -, attestata dal possesso delle certificazioni ISO 50001, per il settore di attività rilevanti per la AdSP, e ISO 14001/EMAS;
- 2) differenziale positivo di traffico realmente movimentato rispetto allo scenario presentato nel PEF e negli aggiornamenti triennali del piano operativo, tenuto conto dell'andamento specifico del mercato. La differenza rilevante ai fini dello sconto viene stabilita, in termini percentuali, nel titolo concessorio;
- 3) incremento della quota di trasferimento modale delle merci su ferrovia rispetto alla misura individuata nel titolo concessorio.

L'importo massimo della detrazione ammessa per ciascun anno non può essere superiore al 50% del valore del canone determinato ai sensi della lett. a), aggiornato sulla base degli indici ISTAT disposti con decreto ministeriale.

È facoltà dell'AdSPMAO rivalutare periodicamente nel corso della concessione le modalità di applicazione delle riduzioni di cui sopra, ivi inclusa la percentuale massima delle stesse.

Art. 9

Canoni demaniali per uso turistico-ricreativo e nautica da diporto

I canoni demaniali per le concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto sono

definiti con i criteri indicati dal D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, e quantificati ai sensi dell'art. 1, commi 250-257 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii..

Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

Art. 10

Canoni per concessioni per la pesca e cantieri navali

Le misure dei canoni annui relative alle concessioni demaniali marittime assentite per finalità di pesca ed acquacoltura, nonché relative alla cantieristica ed attività connesse, indicate dall'art. 03, comma 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494, sono determinate dal Decreto 15 novembre 1995, n. 585 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed aggiornate annualmente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tali canoni sono indicati nelle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO.

Art. 11

Aggiornamento del canone demaniale

A tutti i canoni annuali si applicano gli indici ISTAT disposti con decreto ministeriale, nonché gli aggiornamenti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Fermo restando l'obbligo del concessionario di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni rientranti nella concessione, nel corso del rapporto concessorio la misura del canone demaniale può essere aumentata, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., fino ad un massimo del 25% in conseguenza degli eventuali interventi di manutenzione o adeguamento di aree poste a servizio della concessione – ancorché site al di fuori del perimetro della concessione medesima – e/o per esborsi sostenuti per incentivare o agevolare lo svolgimento delle attività portuali, effettuati con risorse finanziarie dell'AdSPMAO o comunque con fondi pubblici.

Art. 12

Ulteriori disposizioni in tema di canone demaniale

L'importo relativo a ciascuna voce di tariffa viene arrotondato al centesimo di euro qualora fosse data in concessione una singola unità della voce medesima.

Qualora l'aliquota fosse parte di un calcolo intermedio, sarà il risultato ad essere arrotondato al centesimo di euro.

Il canone di concessione demaniale deve essere pagato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora pari al tasso legale di interesse, stabilito annualmente, maggiorato dell'1%. L'applicazione dell'interesse moratorio decorre dal trentunesimo giorno dalla data di trasmissione della fattura e fino alla data di effettivo pagamento.

Decorso il termine stabilito per il pagamento del canone si procederà ad inviare un primo sollecito di pagamento. Qualora l'invio al concessionario della lettera di sollecito non abbia esito positivo, verrà inviata una seconda lettera denominata "Intimazione di pagamento" con la quale si farà presente che l'Amministrazione si riserva di escutere la fideiussione, ove costituita, e in ultima analisi di esperire ogni altra iniziativa legale a tutela dei propri interessi per l'integrale recupero del credito.

Nel caso in cui l'importo della fideiussione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito o vi sia l'impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Amministrazione procederà a notificare nei confronti del concessionario ingiunzione di pagamento del canone inevaso, comprensiva degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle eventuali ulteriori spese.

Prima della scadenza del pagamento della fattura relativa al canone di concessione potranno essere presentate, a fronte di richieste di pagamento per un importo complessivo superiore ad

euro 3.000,00, domande di rateizzazione del canone concessorio, per un numero massimo di sette rate, comunque comprese entro l'anno solare di riferimento, con applicazione degli interessi di dilazione equivalenti al tasso legale di interesse, stabilito annualmente, maggiorato dell'1%, decorrenti dal giorno successivo la data di scadenza del pagamento della fattura. L'Amministrazione, previo esperimento dell'istruttoria di rito, si riserva la facoltà di accettare o meno la rateizzazione del canone proposta dal concessionario o di valutare in modo diverso situazioni eccezionali motivate.

Art. 13

Cauzione

La cauzione prestata dal concessionario ai sensi dell'art. 17 Reg. Nav. Mar., anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, non deve essere mai inferiore a due annualità del canone. La cauzione deve altresì essere adeguata in presenza di eventuali debiti pregressi anche derivanti da innovazioni di legge o da altre esigenze determinate da specifiche condizioni contrattuali.

Art. 14

Variazioni al contenuto della concessione

In caso di variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Nav. Mar. nell'estensione delle aree concesse o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione, il canone viene determinato in base ai criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 15

Investimenti del concessionario

Nel caso in cui il concessionario sia autorizzato a realizzare, con il proprio finanziamento diretto, lavori di manutenzione straordinaria del bene pertinenziale che conferiscano valore aggiunto al bene medesimo, la misura del canone annuo, calcolato secondo i criteri del presente Regolamento, può essere ridotta - per la parte di investimento riconosciuto di interesse dell'Amministrazione - in relazione al preventivo di spesa approvato, riconosciuto nella misura massima del 50%, e ripartito per la durata della concessione in corso, ovvero per un periodo minore. In caso di rinnovo della concessione, la riduzione può essere applicata anche per il periodo successivo al rinnovo, comunque non oltre l'estinzione del rapporto concessorio.

L'importo massimo della detrazione ammessa per ciascun anno non può essere comunque superiore al 50% del valore del canone normale.

La riduzione del canone è esclusa nel caso di interventi concernenti l'acquisizione di impianti, attrezzature e mezzi meccanici di proprietà del concessionario o di interventi di manutenzione ordinaria nonché, in caso di atti formali, di opere che hanno costituito il criterio in base al quale è stata definita la durata della concessione o il canone demaniale.

L'ammissibilità o meno delle spese sostenute dal concessionario ai fini dell'eventuale riduzione del canone viene determinata con riferimento ai contenuti dell'art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) e del Regolamento Edilizio del Comune di Trieste.

L'eventuale riduzione del canone demaniale viene determinata secondo le seguenti modalità:

- ❖ il concessionario deve provvedere alla presentazione di un progetto di fattibilità tecnico economica redatto da un tecnico professionista abilitato, completo di computo metrico estimativo dei lavori, relazione tecnica sull'intervento e grafici esplicativi (*ante* e *post operam*), nonché perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell'intervento;
- ❖ l'AdSPMAO effettua una preliminare valutazione degli investimenti proposti e della congruità dei medesimi, nonché della compatibilità di tali investimenti con il Piano Regolatore del Porto e con il Piano Operativo Triennale e manifesta l'interesse dell'Amministrazione ad accettare in linea di massima la proposta di investimento, o parte di esso, in relazione alla sua natura e al valore aggiunto che si conferisce al bene;
- ❖ dopo il conseguimento delle autorizzazioni previste, l'AdSPMAO autorizza il concessionario

- ad eseguire i lavori approvati;
- ❖ al termine dei lavori previsti dal progetto, il concessionario deve produrre la documentazione tecnica e contabile attestante il costo sostenuto per l'esecuzione delle opere;
 - ❖ l'AdSPMAO acquisisce il parere del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime per il Friuli Venezia Giulia sugli investimenti realizzati e sulla congruità dei medesimi ai fini della riduzione del canone demaniale e, a compimento dell'istruttoria, determina la riduzione del canone medesimo e la durata del beneficio.

Art. 16

Contributi/finanziamenti per investimenti del concessionario

Nel caso di investimenti per lavori da realizzare dal concessionario, al fine della determinazione del canone demaniale, si tiene conto dei costi da sostenere, per la parte ritenuta congrua e di interesse portuale, detraendo da questi ultimi l'ammontare di eventuali contributi/finanziamenti, in conto capitale, concessi da fondi comunitari, statali, della Regione e da altre erogazioni pubbliche comunque elargite per i lavori da eseguire.

Il concessionario deve presentare all'Amministrazione un'autocertificazione degli eventuali contributi/finanziamenti pubblici, riscossi o da riscuotere e riferiti al progetto.

Qualora nel corso della concessione dovesse risultare l'utilizzo, non dichiarato, di siffatte erogazioni, si provvederà a ricalcolare il canone corretto applicando, per le somme dovute, gli interessi di mora a partire dalla data di applicazione della riduzione del canone concessorio.

Art. 17

Trasmissione documentazione relativa ad opere eseguite nell'ambito della concessione

Il concessionario, con riferimento agli interventi/opere eseguiti nell'ambito della concessione, deve trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui ha completato i lavori, la documentazione tecnica as-built relativa a quanto realizzato (elaborati tecnici sia descrittivi che grafici, fotografie, caratteristiche degli impianti e copia della documentazione relativa alle eventuali apparecchiature installate fornita dal costruttore, dichiarazioni di conformità con gli allegati previsti per legge e le autorizzazioni acquisite), nonché ogni ulteriore documento di cui l'AdSPMAO, nell'autorizzare i lavori, abbia prescritto l'acquisizione.

Art. 18

Autorizzazioni ex art. 50 Cod. Nav.

L'autorizzazione per occupazioni temporanee ex art. 50 Cod. Nav. può essere concessa per una durata non superiore a 30 giorni, verso la corresponsione di un canone demaniale determinato analogicamente in base alle tabelle annuali approvate dall'AdSPMAO e la costituzione di una cauzione il cui ammontare viene determinato di volta in volta dall'Amministrazione in base all'attività svolta dal richiedente sul demanio marittimo e non può in ogni caso essere inferiore ad euro 5.000,00. Detta cauzione può essere costituita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 19

Imposta di registro

La concessione demaniale, ai sensi del comma 993 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), è assoggettata all'imposta proporzionale di registro con l'aliquota prevista dalla normativa vigente. Le istruzioni per la registrazione sono reperibili sul sito internet dell'AdSPMAO (sezione: www.porto.trieste.it).

Art. 20

Spese

Sono a carico del concessionario le spese di stipulazione, di scritturazione delle copie occorrenti

del titolo concessorio, comprese le tasse di registrazione, le spese di bollo ed accessorie, nonché ogni altra spesa dovuta in base a disposizioni presenti o future per il fatto della sussistenza del titolo concessorio medesimo.

Art. 21

Obblighi informativi

Il concessionario deve comunicare preventivamente all'AdSPMAO la modifica della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, procedere all'aggiornamento delle autocertificazioni presentate.

L'AdSPMAO, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 18, comma 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., esegue controlli periodici, anche a campione, ed esercita la vigilanza sull'adempimento da parte del concessionario agli obblighi informativi di cui al precedente comma.

Al fine di consentire all'AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall'Amministrazione prima del rilascio della concessione nonché, durante il rapporto concessorio, su richiesta dell'Autorità con cadenza quadriennale, ai fini dell'aggiornamento delle richieste da parte dell'Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati rilevanti (v. art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio.

Art. 22

Obblighi catastali/tavolari

Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti in concessione e/o realizzati, nonché agli adempimenti tavolari, secondo le norme vigenti.

Art. 23

Obblighi di segnalazione dei beni demaniali in concessione

Il concessionario deve delimitare, ove fisicamente possibile, o in alternativa segnalare il perimetro della propria concessione concordando con l'AdSPMAO le modalità più opportune (es. recinzioni, segnalazioni a terra, paletti, etc.), anche ai fini della tutela della sicurezza, ferma restando l'applicazione della normativa in materia di piani di security portuale.

Il concessionario deve segnalare la concessione a mezzo di tabella di dimensioni adeguate, posta in posizione ben visibile e recante gli estremi della concessione, la denominazione sociale del concessionario, l'indirizzo ed il recapito telefonico della persona da contattare in caso di emergenza/necessità.

Art. 24

Politica ambientale

Il concessionario è tenuto a prendere atto della Politica per la Qualità e l'Ambiente adottata dall'AdSPMAO con Direttiva n. 1 di data 20 settembre 2016 ed eventuale successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25

Poteri di controllo, regolamentazione e ordinanza dell'AdSPMAO. Decadenza.

L'AdSPMAO effettua il coordinamento e il controllo delle attività esercitate dal concessionario mediante i poteri di regolamentazione e ordinanza attribuiti dalla legge.

Il concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle norme emanate dall'AdSPMAO ai sensi del primo comma del presente articolo.

In particolare, il concessionario assicura – attraverso il rispetto delle prescrizioni impartite dall'AdSPMAO nonché mediante una efficace organizzazione delle attività da esso esercitate – la limitazione delle interferenze tra dette attività e le esigenze complessive dell'operatività portuale.

L'AdSPMAO rileva, attraverso ogni mezzo consentito dalla legge, la sussistenza delle situazioni elencate all'art. 47, comma 1, Cod. Nav. nonché, a specificazione dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav., le violazioni a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo e – salva la segnalazione, ove prevista, alle Autorità competenti – le contesta al concessionario.

Il concessionario che riceve la contestazione può, entro il termine assegnato, presentare le proprie motivate deduzioni all'AdSPMAO. Nei casi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 47 Cod. Nav. l'AdSPMAO può accordare una proroga non superiore a trenta giorni al concessionario che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

L'AdSPMAO, laddove non ritenga di condividere le deduzioni presentate dal concessionario, se del caso invita il concessionario stesso a fornire ulteriori chiarimenti, che vengono valutati in contraddittorio tra le parti; in caso di esito negativo di tale valutazione, l'AdSPMAO può dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. mediante proprio decreto motivato che deve essere notificato in via amministrativa al concessionario, se del caso anche con le forme previste dall'art. 21-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione. La decorrenza di tale termine è sospesa nel periodo di proroga eventualmente accordata al concessionario ai sensi del quinto comma del presente articolo.

Art. 26

Mancato utilizzo delle banchine marittime

Fermo restando quanto disposto dall'art. 47, lett. b), Cod. Nav., costituisce non uso continuato della concessione o comunque cattivo uso il mancato utilizzo delle banchine marittime in concessione per operazioni di sbarco/imbarco, per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 27

Disposizioni finali

La superficie dei singoli beni assentiti in concessione viene arrotondata al mq superiore. Nel caso di più beni, viene sommata la superficie degli stessi già arrotondata al mq superiore. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Navigazione e del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, nonché le altre leggi, regolamenti, circolari vigenti in materia di demanio marittimo, inclusi i provvedimenti dell'AdSP MAO.

Trieste,

Il Presidente
dott. Zeno D'Agostino